Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 26 del 13/02/2017

"STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BASE NAUTICA PER GLI SPORT ACQUATICI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI OLIMPICHE NELL'AREA DEL LAGO DEL BRUGNETO E RELATIVO COORDINAMENTO DELLE STESSE IN ACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E I SOGGETTI ADERENTI AL PROGETTO "AQUAWORLD".

CIG Z371D4A050

TRA

L'Ente Parco Antola con sede in Busalla, Via XXV Aprile 17, Villa Borzino, 16012 Busalla (GE) codice fiscale 95045610102 e partita IVA 01604390995, rappresentato dal Direttore Dott. Antonio FEDERICI;

E

l'architetto MASSIMO ENZO MARIA SOTTERI, codice fiscale STTMSM55A27D969O P.IVA 01057820100 con studio professionale in GENOVA via PIANDERLINO, 11B CAP 16143, email massimo@sotteri.com PEC sotterimassimo@pec.it mobile 3468614720 tel e fax 010506435 di seguito anche denominato per brevità "Incaricato";

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio n. 19 del 10/08/2016 è stato approvato un Protocollo di intesa per denominato "Brugneto sport" finalizzato alla valorizzazione delle risorse territoriali con finalità turistiche, sportive ricreativa e di educazione ambientale;
- che in data 16/1/2017 il Comitato Brugneto Sport riunitosi presso la sede CONI Liguria in Genova ha dato mandato all'Ente Parco dell'Antola di provvedere per l'affidamento di un incarico finalizzato a ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di una base nautica per gli sport acquatici delle federazioni sportive nazionali olimpiche nell'area del lago del Brugneto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Ente Parco Antola, conferisce all'Arch. Massimo Sotteri l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. La prestazione interesserà il comprensorio del Parco dell'Antola ed in particolare il bacino del Lago del Brugneto. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dall'incaricato nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi propri.

L'attività dell'incaricato dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente ed in particolare con le esigenze manifestate dal Comitato "Brugneto Sport" fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. In particolare l'incaricato dovrà svolgere le attività finalizzate alla redazione di uno *Studio di fattibilità per la realizzazione di una base nautica per gli sport acquatici delle federazioni sportive nazionali olimpiche nell'area del lago del Brugneto e relativo coordinamento delle stesse, in accordo con gli enti locali ed i soggetti aderenti al Comitato .....*
Lo studio dovrà inoltre sarà integrato nel progetto "aquaworld".

ART. 3 - TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico di cui al precedente articolo decorrerà dalla data di pubblicazione del presente incarico sul sito dell'Ente e si concluderà il 30.06.2017. In relazione a particolari necessità del Committente potrà essere prevista ulteriore proroga.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'opera che l'incaricato renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in complessivi € 1.000,00 oltre IVA 22% e cassa professionale 4%, sarà liquidato in un'unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento di apposita fattura e dietro consegna di tutta la documentazione prodotta, che dovrà essere fornita in copia cartacea e su supporto informatico.

In caso di ritardata consegna rispetto alle scadenze di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) della relativa prestazione per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno e del 5‰ (cinque per mille) dall'undicesimo giorno fino alla consegna.

ART. 5 - RIMBORSO SPESE

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell'incaricato.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

La società è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. La comunicazione sarà effettuata su apposito modulo indicante gli estremi identificativi del /dei conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualunque variazione ai dati di cui sopra dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro e non oltre sette giorni dalla intervenuta variazione.

ART. 7 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora la società non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico dell'incaricato.

ART. 10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui l'incaricato entrerà in possesso nello svolgimento delle mansioni di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del Committente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 l'incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Genova, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

ART. 13 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

L'INCARICATO
Arch. Massimo Sotteri

IL DIRETTORE del PARCO dell'ANTOLA
Dott. Antonio Federici